

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 16/07/2024

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato, in data 11.4.2018, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente. Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni parte resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB. Più precisamente, chiede il rimborso dell'importo complessivo, calcolato con il metodo lineare, di € 1.058,71, oltre interessi legali, a titolo di commissione a favore dell'intermediario non riopetibili e commissione di distribuzione.

In sede di controdeduzioni, parte resistente eccepisce in via principale che il ricorrente ha rilasciato quietanza con riferimento all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento in oggetto, idonea a produrre effetti liberatori verso l'intermediario. In via subordinata, afferma, per quanto concerne le commissioni bancarie, che l'art. 13 delle Condizioni generali di contratto prevede che l'importo rimborsabile in caso di estinzione anticipata venga calcolato *pro quota* secondo il criterio del costo ammortizzato (curva degli interessi del piano di ammortamento); il ricorrente ha specificatamente sottoscritto il piano di ammortamento che richiama quanto previsto

dall'art. 13 delle Condizioni generali di contratto, fornendo al cliente l'evidenza degli importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del contratto; le commissioni di distribuzione sono costi di terzi non ripetibili, relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito, come tali non rientranti nella definizione di costo totale del credito, al pari delle imposte. In conclusione chiede al Collegio «di respingere il ricorso in oggetto».

In sede di repliche, parte ricorrente ribadisce, alla luce della normativa vigente, il proprio diritto ad ottenere quanto chiesto nel ricorso.

DIRITTO

1. Parte convenuta eccepisce che il ricorrente, in data 1°.8.2022, ha sottoscritto una quietanza liberatoria con contestuale rinuncia ad ogni ulteriore pretesa, allegata agli atti. In ordine alla valenza della quietanza, si rammenta il consolidato orientamento dei Collegi, in linea con il Collegio di coordinamento (decisione n. 8827/207), per il quale: «la quietanza predisposta su un modulo prestampato dell'intermediario [ha] efficacia abdicativa del diritto al rimborso di somme ulteriori rispetto a quanto riportato nel documento soltanto in presenza di una precisa indicazione degli importi oggetto di rinuncia e del relativo titolo (denominazione della voce di costo di riferimento)»; in assenza di questi elementi difetterebbe il necessario presupposto che il cliente abbia avuto l'esatta rappresentazione dei diritti che intendeva dismettere in favore dell'intermediario, considerato anche che «il consumatore si è limitato a sottoscrivere un modulo prestampato predisposto dalla controparte in occasione dell'estinzione anticipata del rapporto di credito».

Il requisito della determinazione causale e quantitativa di cui sopra può essere soddisfatto, anche *per relationem*, dall'esame di ulteriori elementi. In particolare, deve considerarsi valida la rinuncia a somme ulteriori che sia contenuta in una quietanza posteriore al reclamo, dato che quest'ultimo contiene la determinazione delle somme che sono pretese dal consumatore (e, per differenza, quelle alle quali rinuncia mediante la quietanza posteriore). Nel caso di specie, però, il finanziamento è stato estinto anticipatamente al 31.7.2022.

Questo Collegio, del resto, si è già espresso in relazione ad una quietanza di pagamento analoga a quella in atti, escludendo che essa abbia valenza liberatoria: cfr. decisione n. 7004/2022 e, in termini, decisioni nn. 12693/2023 e n. 3179/2024.

2. Dato conto del tema della quietanza, va rammentato che la questione della rimborsabilità di quota delle commissioni in caso di estinzione anticipata del prestito, si è snodata nel tempo attraverso successivi aggiornamenti dei quali è necessario dare brevemente conto.

A seguito delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia a corredo della norma primaria, emanate negli "indirizzi" rivolti agli intermediari nel 2009, nel 2011 e nel 2018, il Collegio (e la prevalente giurisprudenza togata) aveva affermato (fino al dicembre 2019) che l'applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento (ovvero di riduzione del costo totale del credito) dovesse determinare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che - a causa

dell'estinzione anticipata del prestito - costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, alcuna rimborsabilità andava prevista per le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*). Si era ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata fosse individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

3. In questo quadro interpretativo si era inserita la decisione 11.9.2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza Lexitor) secondo la quale «l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». Prendendo atto di ciò, il Collegio di coordinamento, nella decisione del 17.12.2019, n. 26525, aveva rivisto il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui, «a seguito della sentenza 11.9.2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*».
4. Con l'art. 11-*octies*, d.l. 25.5.2021, n. 73, (c.d. Decreto sostegni-*bis*), introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23.7.2021. Il comma 1 dell'art. 125-sexies TUB è stato modificato recependo la decisione Lexitor, aggiungendo una disposizione intertemporale secondo la quale questo novellato articolo andava applicato per i contratti stipulati successivamente al 25.7.2021, mantenendosi invece, per i contratti precedenti (e le rispettive estinzioni anticipate), la norma previgente. Detto regime intertemporale è stato molto dibattuto, avendo taluna giurisprudenza ritenuto che esso fosse contrario al diritto comunitario in quanto impediva ai consumatori di giovare della disciplina loro più favorevole in ragione del momento in cui era stato stipulato il contratto. Su questo contrasto di opinioni ha preso partito, con decisione n. 21676 del 15.10.2021, il Collegio di coordinamento che ha fissato il seguente principio di diritto: «in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-*octies*, comma 2, ultimo periodo, d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23.7.2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi *up front*). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014».
5. Su questa disposizione intertemporale, con ordinanza del 2.11.2021, il Tribunale di Torino ha sollevato questione di costituzionalità e la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2022, ha dichiarato illegittimo detto articolo nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a contratti sottoscritti prima del 25.7.2021, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi *recurring*, escludendo quelli *up front*. Anche quindi per questi contratti occorre tener conto dell'interpretazione proposta con la sentenza Lexitor.

6. Alla luce di questi passaggi, costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità all'orientamento stabilito con la menzionata decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza Lexitor, e alle valutazioni già condivise tra gli stessi Collegi, confermando così che:

- per i costi *recurring*, si usa il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, si usa metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Relativamente alle imposte e oneri erariali, è orientamento condiviso tra i Collegi che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

7. Nel 2023 il legislatore ha deciso di tornare ancora sulla norma intertemporale di cui si è detto, modificando due volte il comma 2 dell'art. 11-octies d.l. n. 73/2021 (conv. con legge n. 106/2021); la seconda modifica ha sostituito la prima e pertanto il predetto comma 2 risulta così formulato dall'art. 27 d.l. n. 104/2023 (conv. con legge n. 136/2023): «L'art. 125-sexies t.u.b., come sostituito dal comma 1, lett. c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'art. 125-sexies t.u.b. vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a restituzione le imposte». Ad una prima lettura, non si riscontrano elementi che marchino una evidente e significativa differenza fra questa versione e quella vigente all'epoca in cui i Collegi hanno formato l'orientamento fin qui esposto e non si ritiene perciò - d'intesa con gli altri Collegi territoriali - che tale orientamento debba per ora essere modificato.

Restano altresì fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda; cfr. Collegio di coordinamento n. 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali, attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

8. La controversia in esame ha ad oggetto il riconoscimento del diritto di parte ricorrente alla restituzione di quota dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi «dovuti per la vita residua del contratto». Il contratto risulta estinto nel mese di luglio 2022, in corrispondenza della rata n. 48/120, sulla base di conforme conteggio estintivo. Per quanto in atti non sia versata la quietanza liberatoria, l'anticipata estinzione del finanziamento pare circostanza incontestata tra le parti.

Quanto alle commissioni chieste in retrocessione, si osserva tra l'altro che:

- le commissioni a favore dell'intermediario, quale intermediario finanziatore, sono validamente distinte in componente *up front* e componente *recurring*; alla componente *recurring* si applicano i criteri contrattuali di rimborso (criterio della "curva degli interessi");
- le commissioni di distribuzione sono interamente *up front*, facendo riferimento ad attività prodromiche alla stipula del contratto, e dunque rimborsabili anch'esse con il criterio della "curva degli interessi".

Si riporta di seguito una tabella elaborata alla luce degli elementi versati in atti e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi.

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	3,65%					
Denominazione		% rapportata al TAN	37,91%					
Commissione a favore dell'intermediario - criterio contrattuale				620,39 €	Recurring	235,21 €	235,21 €	0,00 €
Commissione a favore dell'intermediario				1.447,58 €	Up front	548,81 €		548,81 €
Commissioni di distribuzione				88,56 €	Up front	33,58 €		33,58 €
Costo invio comunicazioni periodiche				22,00 €	Recurring	13,20 €	13,20 €	0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								582,39 €

con la conseguenza che al ricorrente deve essere riconosciuto il diritto di vedersi liquidare l'importo (arrotondato secondo il regime dell'ABF) di € 582,00, oltre interessi legali dal reclamo al soddisfo. Tale importo non coincide con quanto richiesto, in quanto calcolato secondo il criterio *pro rata temporis* applicato a tutti i costi richiesti.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 582,00 (cinquecentottantadue/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 9763 del 16 settembre 2024

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI